



COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento Servizi alla città
Settore Politiche sociali e socio-sanitarie

Avviso Pubblico per contributi per la sostenibilità sociale di provvedimenti di rilascio per sfratto per morosità o espropriazione immobiliare ai sensi codice procedura civile - Risorse Fondo locale di supporto anno 2020 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 15.02.2019

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n° 75 del 12/12/2012 che dispone misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 15.02.2019;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data del 20 gennaio 2020 e fino al 31/12/2020, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo in presenza di una procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio di proprietà privata e/o pubblica determinata da sfratto per morosità o pignoramento/espropriazione immobile di proprietà privata.

Art. 1 – Definizione di Fragilità sociale

1. Per le finalità del presente avviso, si trova in una situazione di fragilità sociale il nucleo familiare oggetto di procedura di rilascio dell'abitazione privo di risorse reddituali e/o in situazione di grave difficoltà nel reperire una sistemazione alternativa idonea a causa di gravi problematiche sociali o socio-sanitarie documentate .

2. Rientra in tale situazione il nucleo familiare:

a) oggetto di esproprio dell'alloggio di proprietà a seguito di pignoramento determinato dalla perdita consistente del reddito familiare. Il ricavato della vendita all'asta dell'immobile di proprietà non deve essere superiore alla situazione debitoria per la quale vi è stato il pignoramento.

b) oggetto di sfratto per morosità, dal momento della convalida, in grave situazione di disagio economico per carenza di reddito e nel quale siano presenti minori e/o soggetti ultrasettantacinquenni e/o invalidi civili sopra il 67% e/o portatori di handicap. Non rientrano in tale definizione coloro che possiedono i requisiti per accedere al Fondo Nazionale per la morosità incolpevole di cui alla L. 124/2013.

ART. 2 – Tipologia e dimensionamento dei contributi economici

1. In favore di coloro che sono soggetti a procedura di sfratto per morosità, dal momento della convalida, possono essere riconosciuti contributi **fino ad un massimo di € 4.200,00 per ristorare**

la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di rinvio qualora il proprietario dell'immobile **consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile**. L'importo dell'indennizzo non potrà superare gli €. 700 mensili ed i 6 mesi di durata **(cd. EQUO INDENNIZZO)**.

2. In favore di coloro che sono oggetto di esproprio dell'alloggio di proprietà, dal momento del decreto di trasferimento della proprietà, potrà essere riconosciuto un contributo economico volto ad assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione e/o assicurare il versamento di **un numero di mensilità' relative a un nuovo contratto fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 8.000,00.** **(cd. PASSAGGIO DA CASA A CASA)**.

3. I contributi economici potranno essere liquidati in un'unica soluzione in favore del locatario con riferimento al contratto di locazione del beneficiario.

4. Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale.

5. Il contributo affitti di cui alla legge 431/98 è incompatibile con il presente contributo per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

6. L'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla stipula del contratto di locazione.

7. Il beneficiario potrà accedere al Fondo di supporto per una sola volta.

8. La concessione del contributo non pregiudica l'accesso tramite Bando generale o integrativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La concessione del contributo per il passaggio da casa a casa (comma 2 del presente articolo) pregiudica l'accesso agli alloggi di ERP destinati all'emergenza abitativa ai sensi della L. 2/2019. Il beneficiario dell'equo indennizzo dovrà presentare, ove in possesso dei requisiti, anche istanza di emergenza abitativa.

9. I contributi economici concessi in favore del beneficiario saranno liquidati esclusivamente al locatore.

10. **I contributi potranno essere concessi nei limiti delle risorse disponibili fino ad esaurimento delle stesse.**

Art. 3 - Destinatari - requisiti di accesso

Possono inoltrare richiesta per usufruire dei contributi in oggetto i nuclei familiari che, entro la scadenza del presente avviso, possiedono i seguenti requisiti:

1. documentata pendenza di un procedimento di sfratto per morosità da abitazione di proprietà privata e/o pubblica, per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione e presenza nel nucleo familiare di minori o anziani ultrasettantacinquenni o invalidi civili sopra il 67% o portatori di handicap; sono esclusi i provvedimenti di rilascio di immobili di proprietà comunale e/o di edilizia residenziale pubblica; sono altresì esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Oppure

documentato esproprio dell'alloggio di proprietà a seguito di pignoramento determinato dalla perdita consistente del reddito familiare. Il ricavato della vendita all'asta dell'immobile di proprietà non deve essere superiore alla situazione debitoria per la quale vi è stato il pignoramento.

2. residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
3. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, possieda un regolare titolo di soggiorno;
4. possesso di **attestazione ISEE non superiore a € 13.000,00;**
5. assenza di un **patrimonio mobiliare indicato nell'ISEE superiore ad € 15.000;**

6. assenza titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo sul territorio nazionale. Possono partecipare coloro la cui proprietà è stata assegnata al coniuge con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
7. non aver beneficiato di contributi di cui alla L. 124/2013 e/o analoghi benefici economici concessi dall'Amministrazione comunale nei 4 anni antecedenti la domanda nonché assenza dei requisiti per poter accedere al Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati dal presente avviso.

2. In particolare sono comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto, i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di altro stato e possesso regolare titolo di soggiorno;
- c) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico da almeno un anno nell'alloggio oggetto di procedura di rilascio;
- d) valore ISEE e valore patrimonio mobiliare;
- e) assenza titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo sul territorio nazionale.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :

• **Domanda Equo indennizzo:**

- copia convalida di sfratto e/o provvedimenti conseguenti;
- attestazioni di handicap e/o invalidità civile se presenti;
- documentata la disponibilità della proprietà (anche tramite legale rappresentante) a concedere il differimento temporaneo dell'esecuzione del provvedimento di rilascio in cambio del contributo.

• **Domanda Passaggio da casa a casa:**

- decreto di trasferimento bene di proprietà;
- documenti comprovanti la riduzione del reddito familiare;
- documenti comprovanti la situazione debitoria che ha determinato il pignoramento e il ricavato conseguito dalla vendita giudiziaria dell'immobile;
- attestazioni di handicap e/o invalidità civile se presenti;
- documentata la sottoscrizione da entrambe le parti di una proposta irrevocabile di locazione con impegno alla restituzione dell'importo erogato in caso di recesso delle parti **oppure** contratto di locazione ad uso abitativo registrato. Nel caso di presentazione di sola proposta di locazione il contributo sarà liquidato in due quote: la prima al fine di favorire la sottoscrizione dello stesso con riferimento al deposito cauzionale e alla prima mensilità del canone di locazione; la seconda a saldo, successivamente alla consegna del contratto di locazione registrato.

4. L'istanza sarà completa solo in presenza di tutti i documenti sopra menzionati. La presenza di minori e/o anziani nel nucleo familiare sarà accertata d'ufficio attraverso l'Anagrafe comunale. **In mancanza della necessaria documentazione non potrà essere erogato alcun beneficio.**

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Livorno reperibili sul sito http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp oppure presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, Via Pollastrini 1, piano 2° (orario di apertura: lunedì e venerdì ore 9:00-13:00, martedì e giovedì ore 15:30-17:30).

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal bando.

2. Le domande di partecipazione **dovranno essere presentate esclusivamente a mano, a pena di esclusione**. Per la particolarità dell'istanza e per il buon esito della stessa è necessario che gli interessati prendano contatto diretto con l'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo in orario di apertura al pubblico..

Art. 6 – Istruttoria della domanda

L'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo procede all'istruttoria delle domande e verifica il possesso dei requisiti previsti. Accertato il possesso dei requisiti si procederà con gli atti di liquidazione conseguenti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 7 – Controlli

1. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia; ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

2. Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nel caso di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

3. La verifica sull'avvenuta registrazione dei contratti di locazione, ove prevista, avverrà d'ufficio tramite accesso al SIATEL. In caso di inadempimento saranno avviate le procedure per richiedere al locatore la restituzione del contributo concesso.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Si.Qu.Am s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Gian Luca Zingoni (Ordinanza del Sindaco n.121 del 16/04/2019)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione

o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per la domanda di accesso ai benefici previsti dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 15.02.2019 (*Fondo locale di supporto per la sostenibilità sociale di provvedimenti di rilascio di alloggi per sfratto per morosità o espropriazione immobiliare ai sensi del C.P.C.*).

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e socio-sanitarie.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.

Il trattamento dei dati richiesti dal presente avviso pubblico è necessario all'istruttoria ed erogazione dei contributi. La mancata comunicazione dei dati comporta l'improcedibilità dell'istanza.

Livorno, 20 gennaio 2020

Il Dirigente
Dott.ssa Arianna Guarnieri